



Via Ponte di Tappia n. 82 - Napoli – 80133
Telefono: 081.9226806

campaniamolisebiologi@gmail.com commissario.ordinebiologicampania@pec.it

Prot. 37/ F.G.

Data: 03.11.2022

Al Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi

Sen. Vincenzo D'Anna

Preg.mo Presidente,

è pervenuta a questa struttura commissariale una lettera, che le allego, sottoscritta da alcuni "convocati all'assemblea per l'espletamento delle elezioni per la prima costituzione degli organi dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise", missiva indirizzata anche al Ministro della Salute.

Ne tralascio tono e sostanza, soprattutto nella parte in cui si prefigura che gli atti adottati dalla sottoscritta potrebbero minare la liceità della procedura elettorale (passaggio per il quale mi riservo ogni azione a tutela della mia onorabilità), ma tengo, invece, a precisare che nella lettera si genera molta confusione laddove si afferma che la determina di indizione delle elezioni prevederebbe "l'espletamento delle operazioni di voto esclusivamente da remoto, mediante attivazione di apposita piattaforma telematica con accesso solo tramite PEC".

Gli estensori della lettera dovrebbero essere ben consapevoli che l'art. 3, lettera d), del Regolamento sulle modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali in modalità telematica da remoto dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise, pubblicato sul sito dell'ente (e non impugnato da alcuno), specifica molto chiaramente che il sistema informatico fornito dall'operatore economico che sarà individuato deve, tra l'altro, consentire: "... il riconoscimento e l'abilitazione dell'elettore al voto tramite specifiche funzioni che devono garantire: la verifica dell'identità dell'elettore mediante utilizzo combinato di codice fiscale e di password trasmessa dal Referente tecnico a mezzo posta elettronica certificata oppure mediante utilizzo di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure mediante utilizzo di CNS (Carta Nazionale dei Servizi) oppure mediante utilizzo di sistemi equiparabili a questi ultimi; l'accertamento della presenza dell'avente diritto al voto nell'elenco di cui alla precedente lettera a); il controllo che il votante non abbia precedentemente espresso il voto; la rilevazione dell'esercizio del voto da parte dell'elettore".

Gli estensori della missiva probabilmente confondono il necessario possesso di una PEC richiesto per interagire in sicurezza con una piattaforma telematica, con i meccanismi di riconoscimento dell'elettore; per quest'ultimo adempimento, come detto, il regolamento elettorale prevede che il sistema fornito dall'operatore economico prescelto debba garantire che esso possa avvenire anche tramite PEC (e, peraltro, gli estensori non illustrano gli elementi normativi che si frapporterebbero all'utilizzo di tale modalità di riconoscimento dell'elettore) oppure tramite SPID, CNS o sistemi equiparabili. Sul possesso della PEC da parte degli elettori non è necessario spendere più di poche parole, trattandosi di un obbligo previsto dalla legge in capo a ciascun iscritto, pena la sospensione dall'albo a norma dell'art. 37, comma 1, lettera e), del D.L. 76/2020.

Faccio, peraltro, notare che gli iscritti all'albo interessati a esercitare il diritto di voto potranno, fino al momento delle elezioni, comunicare l'attivazione dell'indirizzo PEC, che l'ONB garantisce gratuitamente.

il corretto svolgimento delle operazioni e potrà, eventualmente, anche indirizzarsi verso un sistema di riconoscimento degli elettori tramite SPID o CNS.

Tengo, altresì, a precisare che, contrariamente a quanto rilevano gli estensori della missiva, non vi è alcuna incertezza “circa l’elenco completo degli iscritti in possesso di PEC attiva”: l’elenco degli aventi diritto al voto è di 9.365 iscritti, come da comunicazione ONB prot. 74716 del 21 settembre 2022. Di questi, circa 2.000 (precisamente 2312) non risultavano avere una PEC al momento dell’indizione delle elezioni; a questi ultimi, nel puntuale rispetto di quanto stabilito all’art. 1, comma 5, del d.m. 15 marzo 2018, è stato dato avviso della convocazione dell’assemblea tramite posta prioritaria.

Devo, anzi, precisare, malgrado la questione non abbia più alcun pratico rilievo, che, sulla base degli atti rinvenuti negli uffici, il precedente Commissario Straordinario avrebbe inspiegabilmente ommesso di inviare gli avvisi relativi alle elezioni precedentemente indette (e poi annullate dalla sottoscritta) a circa 1.000 iscritti risultanti dal suddetto elenco, il che avrebbe certamente esposto l’esito delle elezioni a consistenti dubbi di legittimità.

Nelle ultime ore sono, poi, pervenute alcune missive dall’identico tenore (che pure le allego), ciascuna sottoscritta da un elettore, anch’esse indirizzate al Ministero della Salute al precipuo scopo di sollecitare l’esercizio dei poteri di alta vigilanza, sulla base di una serie di considerazioni che, in parte, presuppongono circostanze agevolmente definibili, puramente e semplicemente, come delle assolute falsità e, per altra parte, reputano tollerabile – per così dire – l’illegalità consistente nell’elusione dell’obbligo da parte degli iscritti di possedere una PEC


In tali note, infatti, con una serie di interrogativi rivolti alla sottoscritta, ci si chiede:

1. se la scrivente “è a conoscenza che il sistema di identificazione dell’elettore a mezzo PEC non garantisce la segretezza del voto né l’identificazione dell’elettore”;
2. se la scrivente “è a conoscenza che nella Regione di propria competenza, oltre 2.000 elettori, ovvero, oltre il 20%, non sono in possesso di indirizzo PEC. In tal caso, come pensa di poter consentire l’esercizio del diritto di voto”;
3. per quale motivo la scrivente “non ha predisposto l’accesso al voto con sistema SPID o carta di identità elettronica nonostante l’espressa previsione del regolamento elettorale”;
4. se la scrivente “è consapevole che con tale scelta preclude il diritto al voto di oltre 2.000 elettori e se è consapevole del probabile danno erariale prodotto in caso di annullamento delle elezioni”.

La considerazione sub 1 è, evidentemente, del tutto apodittica e sganciata da qualunque addentellato normativo; quella sub 2 non ha alcuna rilevanza, tenuto conto che ciascun professionista iscritto all’albo deve avere, per legge, una PEC (è come se, in un Comune con un’alta percentuale di elettori che hanno perso i diritti civili, si pretendesse per ciò solo di consentire loro l’esercizio del diritto di voto); non si comprende, peraltro, come i sottoscrittori della missiva siano in possesso di tale informazione; quella sub 3 è, semplicemente, falsa; quella sub 4 è meramente assertiva, per non dire ovvia, e non me ne sfugge, quindi, la natura - di fatto – intimidatoria.

Naturalmente valuterò se segnalare tali circostanze alla competente Procura della Repubblica al fine di fare eventualmente accertare se le condotte attuate dai sottoscrittori delle missive siano indirizzate a turbare il regolare svolgimento delle elezioni.

Con i miei migliori saluti.


**ORDINE DEI BIOLOGI
DELLA CAMPANIA E DEL MOLISE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Antonietta Foggiano**